COMUNE DI GAMBOLO'

Provincia di Pavia

Data stampa 29-01-2019

COPIA
Codice Comune: 11205

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 18-12-2018

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE

Adunanza Pubblica, sessione Ordinaria, Prima convocazione

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 21:00 in questo Comune e nella sala della adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente GIUSEPPE EUSEBIO MAGNANI, con avviso scritto che è stato consegnato a norma di legge, come risulta da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL C.C. GIUSEPPE EUSEBIO MAGNANI

Risultano

COSTANTINO ANTONIO	**P**
PRECERUTI ANNA MARIA LUISA	**P**
LEZZI MARCO	**A**
GAGLIAZZI NATALINO	**P**
VIOLA MARGHERITA	**P**
FRANCHINI ANDREA ROMANO	**P**
SCARCELLA ANTONIO	**P**
BOLOGNA HELENA	**P**
BELTRAMINI ELENA	**P**
SONSOGNO MASSIMILIANO	**P**
MAZZUCCO DAVIDE	**P**
MAGNANI GIUSEPPE EUSEBIO	**P**
NAI ELENA	**A**

Assessori Esterni

GALIANI ANTONELLO	**P**

Con l'intervento del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Angela Maria Natale.
Il Presidente, premesso che essendo i Consiglieri Comunali assegnati al Comune in numero di 13 ed i presenti in numero di 11, l'adunanza è legale ai sensi del T.U.E.L. approvato con Decreto

Legislativo 18/08/2000 N. 267, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta, che è stata notificata ai consilieri nei modi di legge e da ventiquattro ore depositata nella sala delle adunanze.

CITTA' DI GAMBOLO' – Delibera di C.C. N. 52 DEL 18-12-2018

Viene illustrata l'unita relazione-proposta che, unitamente ai pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del vigente T.U.E.L., forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente il Presidente invita i Consiglieri a formulare i propri interventi su questo punto.

Il Segretario Comunale illustra la proposta e il Sindaco interviene spiegando che la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche è stata inserita per permettere all'amministrazione comunale di effettuare le valutazioni.

Non essendovi altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Passa a votazione che, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

COSTANTINO ANTONIO	**Presente**	**Favorevole**
PRECERUTI ANNA MARIA LUISA	**Presente**	**Favorevole**
LEZZI MARCO	**Assente**	
GAGLIAZZI NATALINO	**Presente**	**Favorevole**
VIOLA MARGHERITA	**Presente**	**Favorevole**
FRANCHINI ANDREA ROMANO	**Presente**	**Favorevole**
SCARCELLA ANTONIO	**Presente**	**Favorevole**
BOLOGNA HELENA	**Presente**	**Favorevole**
BELTRAMINI ELENA	**Presente**	**Favorevole**
SONSOGNO MASSIMILIANO	**Presente**	**Astenuto**
MAZZUCCO DAVIDE	**Presente**	**Astenuto**
MAGNANI GIUSEPPE EUSEBIO	**Presente**	**Favorevole**
NAI ELENA	**Assente**	

Per un totale di:

- Voti Favorevoli 9
- Voti Contrari 0
- Astenuti 2

Visto il risultato della votazione

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa che, unitamente ai pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, costituisce la presente deliberazione

Di dichiarare, con separata e successiva votazione, la presente deliberazione , stante l'urgenza ed i seguenti risultati della votazione, immediatamente eseguibile:

COSTANTINO ANTONIO	**Presente**	**Favorevole**
PRECERUTI ANNA MARIA LUISA	**Presente**	**Favorevole**
LEZZI MARCO	**Assente**	
GAGLIAZZI NATALINO	**Presente**	**Favorevole**
VIOLA MARGHERITA	**Presente**	**Favorevole**
FRANCHINI ANDREA ROMANO	**Presente**	**Favorevole**
SCARCELLA ANTONIO	**Presente**	**Favorevole**
BOLOGNA HELENA	**Presente**	**Favorevole**
BELTRAMINI ELENA	**Presente**	**Favorevole**
SONSOGNO MASSIMILIANO	**Presente**	**Astenuto**
MAZZUCCO DAVIDE	**Presente**	**Astenuto**
MAGNANI GIUSEPPE EUSEBIO	**Presente**	**Favorevole**
NAI ELENA	**Assente**	

Per un totale di:

- Voti Favorevoli 9
- Voti Contrari 0
- Astenuti 2

Si da atto che tutti gli interventi dei Consiglieri Comunali inerenti il presente argomento sono integralmente conservati in apposito file audio agli atti del Comune.

Comune di Gambolò

Provincia di Pavia

SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio*

(…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Gambolo' con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola *delle seguenti condizioni:*

1) *non hanno* ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Gambolo' e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;
VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dell'esito delle indagini condotte sul territorio lomellino per l'individuazione di gestioni del servizio più vantaggiose per gli Enti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare un' analisi del mercato al fine di valutare nuove soluzioni migliorative del servizio e del costo dello stesso;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex* art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

SI PROPONE

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Gambolo' detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione;

3. Di confermare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Gambolo' come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di dare atto che l'Amministrazione Comunale, sulla base degli esiti delle indagini di mercato emersi sul territorio lomellino, si riserva la facoltà di avviare valutazioni ed analisi di proposte migliorative del servizio e del relativo costo economico;
6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
7. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Gambolò, lì 07-12-2018

L'ASSESSORE PROPONENTE
F.to COSTANTINO ANTONIO

PARERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE **OGGETTO:**

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE.

Il Responsabile di Servizio
F.to RAG. Angela Scaglione

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000 e dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, si esprime il seguente parere in ordine alla Regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della proposta di deliberazione sottoposta al CONSIGLIO COMUNALE.

PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. Gabriella Moschino

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	*IL SEGRETARIO COMUNALE*
F.TO **Dott. GIUSEPPE EUSEBIO MAGNANI**	***F.TO*** **Dott.ssa Angela Maria Natale**

==========

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della Deliberazione sopraestesa, è pubblicata all'Albo Pretorio dal ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO **Dott.ssa Angela Maria Natale**

==========

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art.125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, N.267.

==========

Copia conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Maria Natale

==========

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

A sensi dell'art. 124 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data e che diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa F.TO **Angela Maria Natale**